

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: ScH V III
III - Serv. Sociale - APB
il 27.08.2014
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott.ssa Arianna Guarnieri)



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE VIII
Servizi sociali e politiche per la famiglia
Pubblica istruzione Politiche Educative e Asili Nido

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale data <u>27.08.2014</u> N. <u>1561</u> Settore VIII - N. 155 Data 14-08-2014	Oggetto: Servizio Centro Affidi Distrettuale - Approvazione Capitolato speciale di appalto e Linee guida. Determinazione a contrarre ai sensi dell' art.192 del T.U.E.L. - CIG 589372039A
---	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 CAP. 1926 IMP. Plus 2686/14 imp. 313 cap. 531/14
FUNZ. 10 SERV. 04 Aug. 1531/13 imp 1030/14 cap. 532/14
INTERV. 03

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Agosto nell'ufficio del Settore VIII
- il Dirigente dott.ssa Arianna Guarnieri, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che ai sensi della Legge n. 328/00, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", e del DPRS 04/11/02, "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia", è stato elaborato il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto D44 – triennio 2013/2015 – approvato dalla Giunta Municipale di questo Comune con deliberazione n. 309 dell'8/07/14;

Rilevato che il Piano di Zona prevede l'attuazione del Servizio "Centro Affidi Distrettuale" avente l'obiettivo di aiutare e sostenere le famiglie che non sono in grado, temporaneamente, di occuparsi delle necessità affettive/accuditive/educative dei loro figli minori, affidandoli ad altre famiglie per garantire al minore un ambiente familiare sereno, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Preso atto inoltre delle seguenti specifiche tecniche del servizio:

1. promuovere la cultura dell'affido;
2. reperire, valutare e selezionare le famiglie affidatarie (coppie e/o persone singole), disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di quei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo;
3. esaminare le segnalazioni provenienti dai servizi territoriali o dall'Autorità Giudiziaria e valutare congiuntamente la proposta di affidamento;
4. abbinare i minori con le famiglie affidatarie e definire il progetto educativo;
5. provvedere alla verifica e alla revisione del progetto-educativo e progettare le fasi di rientro del minore in famiglia ovvero le iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
6. sostenere le famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento;
7. creare gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
8. sostenere dal punto di vista psico-clinico i minori, le singole coppie affidatarie o in assetto gruppalare nei casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento;
9. promuovere una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai servizi ed alle prestazioni necessari per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati.
10. valutare le singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
11. organizzare, gestire e aggiornare la banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e provvedere alla raccolta dei dati per il sistema informativo;
12. partecipare ad iniziative di coordinamento e/o di formazione in ambito regionale e nazionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 31/12/13 di approvazione del capitolato e delle linee guida per l'affidamento del Servizio "Centro Affidi Distrettuale";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1055 del 11/06/14 di approvazione del Bando per l'affidamento del Servizio "Centro Affidi Distrettuale";

Vista la nota prot. n. 61707/II/AC del 13/08/14 in cui il Dirigente del Settore II Contratti dell'Ente comunica che la gara in oggetto, conclusasi alle ore 19,00 del 11 Agosto 2014 è stata giudicata deserta in quanto la commissione giudicatrice ha escluso, in sede di esame delle offerte economiche, le due società partecipanti;

Ritenuto opportuno indire una gara pubblica per l'affidamento del Servizio Centro Affidi Distrettuale per la durata mesi 16 (sedici) a decorrere dalla data di stipula del contratto;

Ritenuto, inoltre, di stabilire i seguenti requisiti generali di accesso alla procedura di selezione: essere soggetti del "Terzo Settore" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal capitolato, iscritti, ove richiesto, al rispettivo albo regionale e/o nazionale e che non si trovino in una delle fattispecie previste

come causa di esclusione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91 in generale e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. Possono, inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/06.

Visto il capitolato speciale e le linee guida (criteri per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa), che come allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che si rende necessario impegnare la spesa di € 30,00 per il pagamento del contributo dovuto all' A.V.C.P. e la spesa di € 112,00 + €1,30 per spese postali, da erogare in favore della Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale - Inserzioni;

Preso atto che la spesa complessiva, per l'affidamento del servizio per mesi sedici ammonta ad €84.870,40, oltre IVA al 4%, e, pertanto, complessivamente a €. 88.265,22;

Che alla spesa complessiva di € 88.408,52 si farà fronte come segue:

- €.87.531,00 con i fondi impegnati sul cap. 1926, con previsione anche sul pluriennale, con Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 31/12/13;
- €. 734,22 da impegnare al cap. 1926, ad integrazione della spesa;

Dato atto che, attraverso il sistema SIMOG, per la procedura in parola, è stato acquisito il seguente codice di Identificazione gara (CIG) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni: CIG 589372039A

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo n.163/2006 e dell'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- il valore economico;
- la forma del contratto;
- le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

Dato atto per le superiori considerazioni che:

- il fine di pubblico interesse e l'oggetto sono stati sopra esplicitati;
- il valore economico della gara è pari a € 84.870,40, oltre Iva al 4%;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
- per le clausole ritenute essenziali si rinvia alle disposizioni di cui al capitolato speciale di appalto;
- si procederà alla scelta del contraente tramite procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti la legge regionale n. 22/1986, l'art. 192 del TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), gli artt. 20 e 27 del D. Lgs. 163/06;

Considerato che in materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) di approvare la presente Determinazione a contrarre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 dell'art. D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 192 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000), richiamando quanto esposto nella parte espositiva del presente provvedimento con riferimento al pubblico interesse che si intende perseguire con la stipula del Contratto e di dare atto che:
 - il valore economico della gara è pari a €. 84.870,40, oltre Iva al 4%;
 - il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
 - per le clausole ritenute essenziali si rinvia alle disposizioni di cui al capitolato speciale e di appalto;
 - si procederà alla scelta del contraente tramite procedura aperta, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii;
- 2) di stabilire i seguenti requisiti generali di accesso alla procedura di selezione:
 - essere soggetti del "Terzo Settore" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal capitolato, iscritti, ove richiesto, al rispettivo albo regionale e/o nazionale e che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS in generale, le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91 le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro.
- 3) dare mandato al dirigente del Settore II (gestione e sviluppo delle risorse umane e gestione affari patrimoniali, consulenza appalti, gare, contratti) di procedere all'affidamento della gestione del Servizio di Centro Affidi Distrettuale, secondo le disposizioni contenute nel capitolato speciale (allegato "A") e nelle linee guida (allegato "B") parte integrante della presente determinazione, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo 163/06;
- 4) Stabilire i seguenti requisiti specifici di capacità economica per la partecipazione alla gara:
 - fatturato globale negli ultimi tre esercizi (2011, 2012, 2013) non inferiore a €.80.000,00;
 - Avere gestito nell'ultimo triennio (2011, 2012, 2013) servizi di cui alla presente gara per un importo annuo non inferiore a € 35.000,00;
- 5) dare atto che i costi della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 e sono ricompresi nell'importo complessivo della gara;
- 6) dare atto che la durata dell'affidamento è fissata in mesi 16 (sedici) a decorrere dalla data di stipula del contratto e che l'importo a base di gara è determinato in €.84.870,40 oltre IVA al 4% per un importo complessivo pari a € 88.265,22;
- 7) di approvare il Capitolato speciale e Linee guida, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 8) Dare atto che la somma complessiva di €. 88.408,52 (€.88.265,22 fondi gara iva inclusa, €.112,00 + 1,30 per pubblicazione Gurs, €.30,00 per Avpc) si farà fronte come segue:
 - €.87.531,00 con i fondi impegnati sul cap. 1926, con previsione anche sul pluriennale, con Determinazione Dirigenziale n. 2274 del 31/12/13;

- € 734,22, ad integrazione, da impegnare al cap. 1926 - Imp. N. 1030/2014
- 9) Dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art. 37. comma 1, 2 del D.L.vo n.33/13;

Allegati parte integrante:

- Allegato A Capitolato speciale
- Allegato B Linee guida

Il Funzionario Capo Servizio
Sig.ra Maria Grazia Camillieri

Il Dirigente
Dott.ssa Arianna Guarnieri

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale, al Settore Ragioneria e al CED per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione bandi di gara e contratti

Il Funzionario Capo Servizio
Sig.ra Maria Grazia Camillieri

Il Dirigente
Dott. Arianna Guarnieri

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - 4 comma - del TUEL

Ragusa, 27.08.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 28 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 28 AGO. 2014 al 04 SET. 2014

Ragusa 05 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE

Parte integrativa e sostituzionale
della determinazione dirigenziale
N. 1561 del 27.08.2014



CITTÀ DI RAGUSA

SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE

CAPITOLATO SPECIALE AFFIDAMENTO

Allegato A

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio "Centro Affidi Distrettuale" definito dal presente Capitolato, la cui finalità è quella di valorizzare l'affidamento familiare come intervento particolarmente significativo nella rete di opportunità volte a salvaguardare il diritto del minore "ad una famiglia" ed allo sviluppo in un contesto familiare adeguato, al fine di fornire una risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, nonché un valido aiuto alle difficoltà familiari e genitoriali, valorizzando al contempo le risorse di accoglienza e di solidarietà tra famiglie.

Art. 2 – Definizione

1. Il Comune di Ragusa, capofila del Distretto Socio-sanitario n. 44 accoglie le indicazioni e le direttive della legge 184/83 e ss.mm.ii. per promuovere e sostenere l'affidamento familiare quale strumento d'intervento privilegiato di aiuto e tutela verso il minore e la sua famiglia, quando quest'ultima si trovi temporaneamente nell'impossibilità di assicurare un adeguato sviluppo psicofisico al proprio figlio e non siano sufficienti gli interventi tesi al mantenimento dello stesso nell'ambito del proprio nucleo di appartenenza.
2. L'affido familiare si pone come risorsa per la famiglia in difficoltà sia nel caso di temporaneo alleggerimento rispetto al peso delle funzioni e responsabilità genitoriali, oggi sempre più cariche di aspettative sociali, sia che si tratti di vicariare funzioni carenti relative alla cura e alla crescita del minore, a prescindere dall'età, in risposta ai suoi bisogni psicologici, affettivi, educativi, di sicurezza e di protezione.

Art. 3 - Obiettivo

L'obiettivo del Servizio è quello di aiutare e sostenere, in modo significativo le famiglie che, temporaneamente, non sono in grado di occuparsi delle necessità affettive, di accudimento ed educative dei figli, affidandoli ad altre famiglie, al fine di garantire loro un ambiente familiare sereno, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui necessitano.

Art. 4 – Destinatari del servizio

I destinatari principali del Servizio sono i minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, segnalati dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni del distretto, da altri Enti, dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Art. 5 – Sede e orari del centro affidi distrettuale

1. Il Centro Affidi Distrettuale si configura come polo di riferimento sovracomunale ed ha sede nel territorio del Comune capofila del distretto socio-sanitario n. 44, comprendente i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa e Santa Croce Camerina, ed è ubicato in locali di proprietà del Comune di Ragusa, in Via delle Betulle n°2. Esso svolge le funzioni di promozione e di gestione di attività mediante il supporto dei Servizi Sociali di base al fine di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una utilizzazione efficace.
2. Il Centro è aperto 5 giorni la settimana dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
3. Per esigenze di servizio, il Centro potrà rimanere aperto per n. 2 pomeriggi la settimana ovvero durante le ore serali, previo accordo con il Coordinatore tecnico del Comune di Ragusa.

Art. 6 – Prestazioni, compiti e ruolo dell'affidatario

1. L'Affidatario è tenuto ad erogare le prestazioni del Servizio oggetto della presente gara, in raccordo con il Coordinatore tecnico del Comune di Ragusa.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 il Servizio deve garantire, in particolare, l'attivazione delle seguenti misure:

- Promuovere su vasta scala la cultura dell'affido;
- Reperire le famiglie affidatarie, coppie e persone singole, disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza di minori privi temporaneamente di ambiente familiare idoneo.
- Valutare, selezionare e formare le coppie ed i singoli che hanno manifestato la loro disponibilità all'accoglienza temporanea;
- Esaminare le segnalazioni dei minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo provenienti dai Servizi territoriali o dall'Autorità Giudiziaria e valutazione congiunta della proposta di affidamento;
- Abbinare i minori con i soggetti affidatari. L'equipe del Centro e gli operatori del Servizio Sociale territoriale definiscono il progetto educativo;
- Verificare e revisionare, periodicamente il progetto educativo;
- Progettare congiuntamente (Centro Affidi – Servizio Sociale territoriale) le fasi di rientro del minore in famiglia, oppure le iniziative da adottare per sostenerlo nella ricerca di altre soluzioni;
- Sostenere le famiglie affidatarie in tutte le fasi dell'affidamento;
- Creare gruppi di sensibilizzazione, di discussione e condivisione dell'esperienza con gli affidatari (gruppi di sostegno);
- Sostenere da un punto di vista psico-clinico i minori, le singole coppie affidatarie o in assetto gruppalare nei casi di affido di minori vittime di abuso o maltrattamento;
- Promuovere una rete di risorse pubbliche e private per facilitare l'accesso ai Servizi territoriali ed alle prestazioni necessarie per rendere completamente operanti i progetti educativi concordati.
- Valutare le singole esperienze di affidamento con le famiglie interessate e gli operatori territoriali;
- Organizzare, gestire e aggiornare la banca dati contenente la documentazione professionale delle varie fasi del procedimento e raccolta dei dati per il sistema informativo, nonché contenente la generalità delle famiglie affidatarie, i loro punti di forza e di debolezza, la loro disponibilità all'affido per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.
- Partecipare ad iniziative di coordinamento c/o di formazione in ambito regionale e nazionale.

3. Il Servizio dovrà essere svolto dall'affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'Impresa. In particolare, l'affidatario assicura il regolare svolgimento del Servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente il rispetto degli orari degli operatori individuando le forme più opportune.

4. L'affidatario provvede all'organizzazione complessiva del Servizio e concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività e dell'articolazione degli interventi, sulla base delle finalità perseguite dall'Amministrazione.

5. L'organizzazione complessiva del Servizio, fermo restando quanto previsto all'Art. 5, deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni e deve essere ispirata a criteri di efficienza, efficacia e massima economicità.

6. L'affidatario informa tempestivamente la Coordinatrice Tecnica del Comune di Ragusa su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del Servizio ed è tenuto a individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dalla stessa.

Art. 7- Ruoli e compiti del Comune di Ragusa, dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 44 e dell'ASP n. 7

Oltre ai compiti indicati di seguito così come per i Comuni del distretto, il Comune di Ragusa in qualità di Comune capofila del distretto socio-sanitario n° 44, per il tramite del Coordinatore Tecnico coordina il Servizio di affido familiare in tutte le azioni: promozione, gestione e formazione;

I Comuni del Distretto n° 44:

1. Provvedono ad individuare le situazioni familiari che presentano fattori di rischio psico- sociale per il minore;
2. Concordano con il Centro Affidi il progetto di affidamento familiare;
3. Indicano, in linea generale, le caratteristiche della famiglia affidataria ritenuta più rispondente alle esigenze del minore e del nucleo di origine;
4. Formulano il progetto di aiuto alla famiglia di origine (ed il progetto di affido insieme agli operatori del Centro Affidi) predisponendo gli interventi necessari per il minore;
5. Valutano in itinere il programma d'intervento sulla famiglia di origine, stabilendo la necessità di proseguire o concludere il progetto di affido;
6. Formalizzano l'affido attraverso un atto di impegno degli affidatari e della famiglia di origine del minore, nel caso di affidamento consensuale;
7. Determinano l'entità del contributo da corrispondere agli affidatari, per il mantenimento degli affidati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
8. Attivano la copertura assicurativa che garantisce gli affidatari e gli affidati dai rischi per incidenti, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
9. Promuovono azioni di diffusione e sensibilizzazione a mezzo stampa (TV locali e carta stampata) per trattare la tematica dell'affido.

L'Asp n° 7:

All'Asp n° 7, coerente al proprio ruolo istituzionale, ha il compito di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere dei minori in affido e delle famiglie d'origine. Intervendo sulle problematiche presenti tramite l'apporto di figure professionali specifiche (neuropsichiatra infantile, psicologo, ecc...)

Art. 8 – Coordinamento Tecnico

1. Il Coordinamento del Servizio è affidato a personale di ruolo che opera nell'area minori dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila ed ha il compito altresì, oltre a quanto indicato in generale negli articoli sopraindicati e in particolare all'Art. 7, di organizzare e supervisionare il lavoro sui singoli casi (qualunque documento o relazione degli operatori dovrà apportare debitamente la firma del responsabile tecnico), nonché di convocare, periodicamente, le riunioni con le famiglie affidatarie.
2. E' competenza del Coordinatore Tecnico mantenere i contatti con il coordinamento regionale e nazionale e partecipare, altresì, ad iniziative di coordinamento e/o formazione in ambito regionale e nazionale.
3. I rappresentanti del gruppo tecnico saranno convocati periodicamente dal Coordinatore Tecnico del Servizio.

Art. 9 – Gruppo Tecnico di Coordinamento Distrettuale

Al fine di raccordare le azioni da intraprendere sarà costituito un Gruppo Tecnico di Coordinamento, del quale faranno parte i rappresentanti dei Comuni del Distretto 44, gli operatori del Centro Affidi ed il rappresentante legale del soggetto affidatario. Il Gruppo Tecnico di Coordinamento sarà convocato periodicamente dall'Assistente Sociale del Comune di Ragusa, in qualità di coordinatore del Servizio e svolgerà le seguenti funzioni:

1. Gestione dei livelli di integrazione a rete del Servizio ed eventuale proposta di stipula di protocolli operativi tra enti, privato sociale e istituzioni;

2. Costruzione degli strumenti di verifica e monitoraggio con la definizione degli indicatori qualitativi e quantitativi;
3. Valutazione e approvazione di qualsiasi azione o attività che si vorrà effettuare sul tema dell'affido familiare;
4. Diffusione dei risultati dell'intervento.

Art. 10 – Articolazione Organizzativa

1. Il Servizio "Centro Affidi Distrettuale" viene realizzato attraverso l'azione congiunta delle seguenti figure:

- **N. 1 Psicologo.**
- **N. 2 Assistenti Sociali**
- **N. 1 Coordinatrice Tecnica dell'Amministrazione Comunale;**

Art. 11 - Durata

1. Il Servizio oggetto di gara viene affidato per la durata di mesi 16 a decorrere dal _____ o data successiva qualora, entro tale termine, non sia conclusa la relativa procedura e può essere rinnovato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, secondo la normativa vigente al momento della scadenza.

2. L'affidataria è tenuta, in ogni caso, ad eseguire, senza alcuna indennità di sorta, le variazioni che non superino il quinto dell'importo dell'appalto, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, per il tempo che si dovesse rendere strettamente necessario al nuovo affidamento del servizio. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 12 - Corrispettivo - Pagamenti

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di mesi 16, viene fissato in **€ 140.435,78 IVA inclusa** così suddiviso:

	<i>Voci di costo</i>	<i>Livello</i>	<i>ore mese</i>	<i>costo/ora</i>	<i>totale costo mensile</i>	<i>Totale costo</i>
2	Assistenti Sociali	D1	160	€ 19,40	€ 3.104,00	€ 49.664,00
1	Psicologo	E2	80	€ 22,50	€ 1.800,00	€ 28.800,00
	Totale costo del personale					€ 78.464,00
	Costi di gestione					€ 6.406,40
	Totale costo a base d'asta					€ 84.870,40
	IVA 4%					€ 3.394,82
	Totale costo del servizio IVA inclusa					€ 88.265,22

L'importo orario presunto è stato calcolato secondo quanto previsto dal CCNL della cooperazione sociale.

2. Con l'importo di cui al precedente comma, l'affidataria si intende compensata di qualsiasi suo avere e pretendere dall'Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura recante l'attestazione del Responsabile del Procedimento relativa alla regolare esecuzione del servizio, supportate da un prospetto sottoscritto, dal quale risultino l'elenco nominativo degli operatori impegnati con l'indicazione del numero di ore effettuate da ciascuno presso i

singoli utenti con modalità che ne rispettino la riservatezza, ed il numero delle ore totali svolte nel mese.

4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.

Art. 13 – Personale

L'affidatario garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando come operatori persone di assoluta fiducia che devono possedere i requisiti necessari per le mansioni da svolgere. Per lo svolgimento del servizio in oggetto le prestazioni dovranno essere garantite con le figure professionali di **due Assistenti Sociali e uno Psicologo**.

Art. 14 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto

1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l'utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Dirigente del settore, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L'affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'affidataria, la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Per effetto dell'affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'affidataria, la quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.

Art. 15 – Obblighi dell'affidatario – Responsabilità

1. L'affidatario si obbliga :

- a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- b) ad assicurare, in attuazione dell'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, l'impiego degli stessi operatori utilizzati dalla precedente ditta affidataria, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali in essere per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio e che risultino: in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa; non avere subito condanne relative ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge 3.8.1998 n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

- c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti e beni mobili, di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l'utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
- d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
- e) a comunicare al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili l'elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica e *curricula*;
- f) a sostituire il personale assente (ferie, malattia, maternità, altro), per un periodo superiore a 10 giorni, entro 48 ore, esclusivamente previo parere sull'opportunità di detta sostituzione da parte del Coordinatore Tecnico del Comune; in ogni caso, l'assenza da parte dell'operatore è ammessa e potrà avvenire esclusivamente in presenza di valide giustificazioni. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l'assenza, può diffidare l'affidataria e in casi estremi e reiterati, si riserva di recedere dal contratto;
- g) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell'affidamento;
- h) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l'Amministrazione in seno ad apposito gruppo di lavoro integrato;
- i) a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione.

2. Nell'ambito del principio generale della reciproca collaborazione l'affidataria è tenuta:

- a) a dare immediata comunicazione al Coordinatore Tecnico del Comune, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l'attuazione degli interventi previsti;
- b) a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio ed in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Capitolato;
- c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

3. L'affidataria è tenuta inoltre a:

- a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
- b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 22;

- c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RC/T/O) - ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio del/della minore o di altra sede autorizzata dall'Amministrazione Comunale, incluse le fasi "in itinere"; L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l'affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario;
- d) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
- e) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

4. L'affidataria solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 16 - Cambi di gestione

1. L'aggiudicatario, al fine di garantire la continuità del rapporto tra gli operatori e gli utenti del servizio, si impegna ad assumere il personale attualmente presente nel servizio oggetto di gara.

Art. 17 – Divieto di subappalto e Cessione del contratto

1. E' fatto divieto all'affidataria di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 18 - Verifiche e Controlli

1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, la Affidataria presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nella quale attesta l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
 - verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
 - verifiche operative, con il coinvolgimento diretto della Affidataria, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'affidataria del servizio, in termini di efficienza ed efficacia.

- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo alla Affidataria.
3. All' affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

Art. 19 – Recesso e Riduzione del servizio

1. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione o di trasformazione del Servizio, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto di gara, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che la Affidataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta. Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% di quello già affidato, la Affidataria potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.
2. Qualora il servizio debba essere interrotto per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti, la Affidataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.

Art. 20 – Adeguamenti dei Prezzi

1. Il prezzo offerto dall'affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Per le Cooperative Sociali tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.

Art. 21 – Scioperi

1. L' affidataria del servizio, è tenuta, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all'Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero; il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l'Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse.

Art. 22 – Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i.

1. L' affidataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.
2. L' affidataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. L' affidataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
4. Qualora il personale del soggetto affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del Servizio.

6. L'aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 23 – Trattamento dati personali - D.Lgs. n° 196/2003

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell'articolo 73, comma 1, lett. *a, b, c, d, e*, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
2. L'affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il/la **Sig./ra.....**, in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
 - opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;
 - attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
 - è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
 - consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
 - provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
 - i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
 - l'affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
 - è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
 - è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
 - i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni

dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'affidataria sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.

Art. 24 – Inadempienze e penalità

1. L'affidatario, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 50,00 a € 516,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:
 - a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
 - b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
 - c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
 - d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l'Amministrazione;
 - e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l'Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente, procederà alla contestazione formale, invitando l'Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l'Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.
5. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all'Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
6. Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Aggiudicataria.

Art. 25 – Controversie

1. Qualsiasi controversia tra l'Amministrazione Comunale e l'affidataria in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati rispettivamente dall'Amministrazione Comunale, dall'affidataria e uno di comune accordo tra le parti, i quali decideranno secondo le norme di diritto.
2. Durante l'espletamento del giudizio arbitrale e sino alla pronuncia del lodo, al fine di garantire la continuità del servizio, la Affidataria non può esimersi dall'assicurare integralmente le prestazioni contrattuali.

Art. 26 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti della Affidataria, nei seguenti casi:

- a. mancato adempimento degli obblighi di cui alla lettera a) del comma 3°, del precedente articolo 15;
- b. grave inadempienza della Affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- c. in caso di subappalto;
- d. mancato rispetto degli obblighi inerenti la normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e. utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- f. ritardi continuati e ingiustificati nel pagamento dei corrispettivi da parte dell'Amministrazione.

Art. 27 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse

- 1. L'affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore.
- 2. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 28 – Cauzione

- 1. L'affidataria, dovrà costituire regolare cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'Iva, a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti, mediante fideiussione o polizza assicurativa a norma di legge e secondo le modalità e le clausole di cui all' Art. 113 D.Lgs. 163/2006.

Art. 29 – Rinvio

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civili e di Procedura Civile.
- 2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 30 – Vincolatività delle offerte

- 1. La presentazione dell'offerta implica l'accettazione integrale da parte della Affidataria concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e dell'Avviso pubblico.



CITTÀ DI RAGUSA

SERVIZIO CENTRO AFFIDI DISTRETTUALE

LINEE GUIDA

Allegato B

Destinatari dell'appalto

Possono partecipare alla selezione pubblica i soggetti del "Terzo Settore" ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001, la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal capitolato, iscritti, ove richiesto, al rispettivo albo regionale e/o nazionale e che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare: le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali e loro consorzi, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS in generale, le associazioni di volontariato di cui alla L.266/91 le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/2006 e gli altri soggetti privati non a scopo di lucro. Possono, inoltre concorrere le imprese sociali di cui al D. Lgs. 155/06.

Criteri di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, in base ai criteri di seguito riportati:

	Elementi di Valutazione	Fattore ponderale
A	Costo del servizio	20
B	Qualità del servizio	60
C	Formazione e professionalità aggiuntive proposte per il servizio oggetto di gara	20
	Totale punti	100

A – Costo del Servizio:

Fattore Ponderale 20

L'assegnazione del punteggio relativo al costo del servizio offerto (espresso esclusivamente in valore assoluto), avviene proporzionalmente tra i concorrenti non esclusi per offerta anomala previa richiesta giustificazioni in merito, attribuendo all'offerta più bassa il massimo punteggio, secondo la seguente formula:

OFFERTA PIÙ BASSA X 20

----- = 20 PUNTI

OFFERTA PIÙ BASSA

OFFERTA PIÙ BASSA X 20

----- = X PUNTI

OGNI ULTERIORE SINGOLA OFFERTA

B – Qualità del Servizio. (da proporre seguendo preferibilmente la traccia del *Modello 4* disponibile sul sito del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.it)

Fattore Ponderale 60

Nella valutazione del progetto per la gestione del Servizio oggetto di gara sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta e pertanto l'elaborato progettuale non dovrà superare, *nr. 10 cartelle ovvero 10 fogli formato A4, redatti in un'unica facciata, interlinea "singola" carattere "Times New Roman" e corpo "12"*.

La rispondenza dei parametri valutativi è determinata secondo la seguente scala di valutazione:

Coefficiente	Valutazione
0	nulla
0,3	limitata
0,6	sufficiente
0,8	Buona
1	assoluta

b. 1 – Programma di gestione tecnico organizzativa**Sub fattore ponderale 25**

- *Modalità di organizzazione delle prestazioni richieste dal capitolato;*
- *Descrizione della metodologia utilizzata a supporto delle prestazioni previste nel capitolato;*
- *Modalità di verifica delle prestazioni richieste con riferimento ai servizi del capitolato ed ai compiti degli operatori impiegati;*
- *proposte innovative di qualificazione organizzativa del lavoro;*

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto **b.1**, verrà valutato in particolare, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del modello gestionale proposto e si terrà conto dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
<i>Descrizione del punto b.1 assente /inappropriata</i>	<i>0</i>
<i>Descrizione del punto b.1 incompleta/limitata</i>	<i>0,3</i>
<i>Descrizione del punto b.1 completa ma non soddisfacente in tutti gli elementi</i>	<i>0,6</i>
<i>Descrizione del punto b.1 completa e soddisfacente in tutti gli elementi</i>	<i>0,8</i>
<i>Descrizione completa del punto b.1 arricchita da elementi innovativi rispetto a quelli richiesti</i>	<i>1</i>

b.2 – Conoscenza del territorio e lavoro di rete**Sub fattore ponderale 10**

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto **b.2**, si terrà conto in particolare, dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
<i>Protocolli e/o accordi con enti e/o organizzazioni previsti ma non attivati</i>	<i>0</i>
<i>Un solo protocollo e/o accordo attivato (allegare copia)</i>	<i>0,3</i>
<i>Tre protocolli e/o accordi attivati (allegare copia)</i>	<i>0,6</i>
<i>Da quattro a sei protocolli e/o accordi attivati (allegare copia)</i>	<i>0,8</i>
<i>Più di sei protocolli attivati, tutti finalizzati alla strutturazione di una rete integrata di servizi</i>	<i>1</i>

b. 3 – Piano di valutazione interna della qualità del servizio erogato; una proposta di metodologia di valutazione per la verifica ed il monitoraggio periodici degli interventi attivati, che preveda la predeterminazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia, l'innovazione ed il miglioramento qualitativo del servizio sia in itinere sia alla conclusione del periodo contrattuale. L'offerente dovrà indicare quali indicatori di valutazione intende utilizzare sui seguenti tre aspetti del servizio:

- a. valutazione efficacia del progetto individualizzato di intervento
- b. valutazione efficienza sul lavoro degli operatori
- c. valutazione sulla esecuzione delle attività previste nel capitolato

Sub fattore ponderale 10

Indicatori	Coefficienti
<i>Nessuno indicatore</i>	<i>0</i>
<i>Numero due indicatori (allegare schede per la rilevazione)</i>	<i>0,3</i>
<i>Numero quattro indicatori (allegare schede per la rilevazione)</i>	<i>0,6</i>
<i>Numero otto indicatori (allegare schede per la rilevazione)</i>	<i>0,8</i>
<i>Più di dieci indicatori (allegare schede per la rilevazione)</i>	<i>1</i>

b.4 – Disponibilità maggior numero di ore di apertura del centro affidi distrettuale, rispetto a quelle previste nel capitolato.

Sub fattore ponderale 15

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al punto **b.4**, si terrà conto in particolare, dei seguenti indicatori:

Indicatori	Coefficienti
<i>Nessuna disponibilità ad effettuare più ore di apertura;</i>	<i>0</i>
<i>Disponibilità ad effettuare non oltre l' 1% di ore in più;</i>	<i>0,3</i>
<i>Disponibilità ad effettuare il 2% di ore in più;</i>	<i>0,6</i>
<i>Disponibilità ad effettuare almeno il 3% di ore in più;</i>	<i>0,8</i>
<i>Disponibilità ad effettuare oltre il 3% di ore in più;</i>	<i>1</i>

La valutazione del progetto avverrà sulla base dell'attribuzione dei coefficienti riportati per ogni indicatore da 0 a 1 per indicare in quale misura si esprime l'elemento di valutazione preso in

considerazione. Il punteggio totale per la qualità dei servizi sarà attribuito sommando i punti assegnati ad ogni singolo elemento di valutazione.

C – Formazione e professionalità aggiuntive proposte per il servizio oggetto di gara.

Fattore Ponderale 20

La professionalità aziendale proposta con riferimento specifico al servizio in gara, verrà valutata sulla base dei seguenti indicatori, con punteggio distribuito proporzionalmente:

c. 1) Figure professionali aggiuntive che l'affidatario / R.T.I. si impegna a inettere a disposizione per il servizio oggetto di gara, oltre a quelli previsti dal capitolato in relazione alla tipologia d'utenza, alle dimensioni della struttura, all'organizzazione del servizio in termini di giornate ed orari di apertura, iniziative ed attività previste. Per ogni figura professionale aggiuntiva riportare i relativi ruoli e le funzioni da svolgere nell'ambito del servizio.

Sub fattore ponderale 15

<i>Indicatori</i>	<i>Coefficienti</i>
<i>Nessuna figura professionale aggiuntiva rispetto a quelle richieste</i>	<i>0</i>
<i>1. 1 figura professionale aggiuntiva</i>	<i>0,3</i>
<i>fino a 3 figure professionali aggiuntive</i>	<i>0,6</i>
<i>fino a 5 figure professionali aggiuntive</i>	<i>0,8</i>
<i>più di 5 figure professionali aggiuntive rispetto a quelle richieste</i>	<i>1</i>

c. 2) Descrizione del Piano di formazione/aggiornamento professionale, prodotto direttamente o partecipato all'esterno dell'organizzazione, che l'affidatario / R.T.I. si impegna ad assicurare concretamente al personale destinato alla gestione del servizio per la durata dell'appalto.

Sub fattore ponderale 5

L'attribuzione del punteggio avverrà discrezionalmente valutando in particolare, la coerenza tra il fabbisogno formativo rilevato con gli obiettivi generali e specifici della proposta formativa nonché l'articolazione, numero ore, modalità didattica e tempistica del Piano di formazione / aggiornamento professionale che il concorrente si impegna ad assicurare al personale impiegato nel servizio.

<i>Indicatori</i>	<i>Coefficienti</i>
<i>Nessun piano di formazione previsto</i>	<i>0</i>
<i>Descrizione insufficiente del piano di formazione/aggiornamento senza indicazioni su contenuti e articolazione organizzativa</i>	<i>0,3</i>
<i>Descrizione sufficiente del piano di formazione/aggiornamento ma non soddisfacente in tutti gli elementi</i>	<i>0,6</i>
<i>Descrizione del piano di formazione /aggiornamento completa e soddisfacente in tutti gli elementi</i>	<i>0,8</i>
<i>Descrizione completa arricchita da elementi aggiuntivi /innovativi rispetto a quelli richiesti</i>	<i>1</i>

L'offerta più vantaggiosa sarà desunta dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere A, B, C.

Le offerte non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga idonee le offerte pervenute o per altre motivazioni di interesse pubblico senza che, in ragione di ciò, i soggetti partecipanti possano vantare alcun diritto a qualsivoglia titolo, ivi compreso a titolo di risarcimento del danno subito e delle spese sostenute;

Si darà corso all'affidamento del servizio anche qualora, entro il termine stabilito, sia pervenuta solo un'offerta purché valida, ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici e tecnici offerti.

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo, l'affidamento del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per merito tecnico – qualitativo, vale a dire il concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella somma complessiva dei **criteri B, C**, degli elementi di valutazione; in caso di ulteriore parità si procederà ai sensi di legge.

L'efficacia dell'affidamento è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti in capo all'aggiudicataria. Qualora risulti la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara, si procederà ad affidare il servizio all'Impresa che segue, fermo restando il possesso dei requisiti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Dott.ssa Arianna Guarnieri